

Articoli estratti dallo Statuto societario riguardanti gli Organi amministrativi

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri.

Gli amministratori devono possedere il requisito di indipendenza previsto all'art. 6 del D.M. n.220 del 2012

L'indipendenza richiede inoltre che gli amministratori:

- non abbiano rapporti economici, professionali, di dipendenza e/o collaborazione contrattuale con la Mutua;
- non siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sulle attività della Mutua stessa;
- non siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Mutua;
- non siano stati nei precedenti tre esercizi esponenti di rilievo della Mutua o di una società facente parte del Gruppo

Roma Capitale;

- direttamente o indirettamente abbiano, o abbiano avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con una società facente parte del Gruppo Roma Capitale;
- non siano stati amministratore della Mutua per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- non siano i coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Comitato esecutivo composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente e da un terzo amministratore determinandone i poteri le fissandone, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2581, comma 4, e dell'art. 2544 c.ec.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto, all'infuori del primo che è nominato con l'atto costitutivo, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina anche il Presidente e il Vice Presidente.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ovvero dal Collegio Sindacale per la ricostituzione integrale dell'organo amministrativo in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato.

La Mutua assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con avviso spedito a ciascun componente dell'organo amministrativo, dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente, almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità con avviso da rimettersi almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito anche a mezzo fax ovvero posta elettronica o con strumenti equipollenti che garantiscano comunque l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza almeno della maggioranza degli Amministratori in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si svolgano mediante utilizzo di sistemi di collegamento video e/o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione del relativo verbale;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno o più partecipanti, la riunione stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'adunanza, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio stesso.

Art. 19 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società, nonché la firma sociale, sono attribuite al Presidente e, in sua vece, al Vice Presidente.

Per determinati atti la rappresentanza della società e la firma sociale possono, su proposta del Presidente, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale od ai singoli dirigenti e/o funzionari.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'articolo 15 ed è responsabile della loro corretta applicazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, altresì, del potere di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni normative emanate dall'Istituto di Vigilanza ISVAP o s.m.i.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;

ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi.